

DISCIPLINARE TECNICO

TRA IL

COMUNE DI VENEZIA

E

VERITAS S.p.A.

PER IL

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA
RETE IDRICA ANTINCENDIO DEL COMUNE DI VENEZIA**

Indice generale

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	5
Art. 2 - Oggetto del disciplinare.....	5
Art. 3 - Disciplina delle modalità di esecuzione degli interventi.....	6
Art. 4 - Durata del disciplinare.....	7
Art. 5 - Utilizzo della rete antincendio.....	7
Art. 6 - Corrispettivo del servizio di gestione e manutenzione.....	8
Art. 7 - Riduzione del corrispettivo in funzione delle utenze terze.....	10
Art. 8 - Uso della rete da parte di terzi: tariffe di allaccio e del canone annuo di servizio.....	10
Art. 9 - Modalità di pagamento.....	10
Art. 10 - Lavori aggiuntivi.....	11
Art. 11 - Controlli e verifiche.....	11
Art. 12 - Penali.....	11
Art. 13 - Codice Etico.....	12
Art. 14 - Spese.....	12
Art. 15 - Recesso anticipato.....	12
Art. 16 – Rapporti con i terzi appaltatori e/o fornitori.....	12
Art. 17 – Inadempimento e revoca dell'affidamento del servizio.....	13
Art. 18 – Costi sulla Sicurezza.....	13
Art. 19 – Registrazione del disciplinare.....	14
Art. 20 – Rispetto e trattamento dati – Privacy.....	14
Art. 21 – Prevenzione della corruzione.....	15
Art. 22 - Comunicazioni.....	15
Art. 23 - Controversie.....	15
Elenco allegati:.....	17

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO DEL COMUNE DI VENEZIA

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ (_____) del mese di _____, nella sede _____

TRA:

1) Il Comune di Venezia, rappresentato dal dr. _____, domiciliato per la carica nel Palazzo Municipale di Venezia, il quale agisce in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del _____ n. _____, divenuta esecutiva per decorso del termine il _____ e depositata agli atti del Comune di Venezia;

2) La società VERITAS S.p.A., rappresentata da _____, domiciliato per la carica nella sede della Società sita in Venezia, Santa Croce, 489, C.F. e P.I. 03341820276, che interviene al presente atto in qualità di _____;

Premesso:

- che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 62 del 18/03/1996, in parte modificata dalla deliberazione n. 112 del 24/25 giugno 1996, convalidata dalla deliberazione n. 153 del 22/23 luglio 1996, ha affidato all'allora Azienda Speciale ASPIV, ora VERITAS S.p.A.

I. L'incarico di predisporre la mappa del rischio incendi nel Centro Storico di Venezia;

II. La progettazione esecutiva e la realizzazione di un primo stralcio sperimentale del sistema di distribuzione delle risorse idriche in funzione antincendio a Venezia Centro Storico;

III. La progettazione di massima dell'ampliamento del sistema di risorse idriche ad uso antincendio ad altre zone del Centro Storico insieme al piano di realizzazione configurato anche per stralci;

IV. La gestione del predetto sistema di distribuzione delle risorse idriche;

- che l'affidamento veniva effettuato considerando l'impianto "un'estensione dell'attuale rete di distribuzione dell'acqua potabile";

- che il sistema, nella fase della progettazione di massima, era stato concepito come un insieme di derivazioni singolarmente collegate alla rete di acqua potabile e, per esigenze di capacità e sicurezza, nelle successive fasi di progettazione è stata realizzata una rete autonoma allacciata ed alimentata dalla rete di acqua potabile;
- che, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 28/29 luglio 1999 (trasformazione dell'allora azienda speciale ASPIV in S.p.A.), è previsto che l'affidamento abbia una durata pari ad anni 20 a decorrere dal 1° dicembre 1999, come per tutti i servizi precedentemente affidati all'azienda municipalizzata, con scadenza pertanto al 30/11/2019;

Preso atto:

- che il D.Lgs. 04/03/2006 n. 152 non considera i sistemi idrici in funzione antincendio come facenti parte del servizio idrico integrato;
- che l'affidamento in essere da parte del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" a VERITAS S.p.A. della gestione del servizio idrico integrato, di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale CDB n. 38 del 6/12/2018, non comprende la gestione della rete idrica in funzione antincendio e pertanto quest'ultimo servizio non è contemplato nel relativo sistema tariffario;
- che la società partecipata VERITAS S.p.A. è società pubblica locale costituita nel 2007 ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 5 febbraio 2007 con cui è stata approvata la fusione per incorporazione di Vesta S.p.A. con ACM S.p.A. e ASP S.p.A., e successivamente, della società SPIM S.p.A. di Mogliano;
- che VERITAS S.p.A. è identificata quale società in *house providing* del Comune di Venezia, avendo la stessa assunto quelle caratteristiche statutarie proprie richieste dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria per essere in tal modo qualificata;

Dato atto:

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 18 dicembre 2019 si è provveduto ad affidare a VERITAS S.p.A. il servizio di gestione e manutenzione della rete idrica antincendio di Venezia fino al 31/12/2038, in coerenza con l'affidamento del Servizio Idrico Integrato effettuato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;
- che la certificazione antimafia non è richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. A) del D.P.R. 03/06/1998, n. 252;
- che lo schema del presente disciplinare è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____;

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Per il perseguimento delle finalità del presente disciplinare, la rete idrica antincendio cittadina, con la sottoscrizione del presente atto, è da intendersi formalmente consegnata a VERITAS S.p.A. (da ora VERITAS) dal Comune di Venezia, che ne detiene la proprietà. Resta inteso che sono invece di proprietà di VERITAS gli allacciamenti dell'utenza (in analogia a quanto avviene per la rete acquedotto).
2. Le Parti convengono che le attività gestionali e operative di seguito indicate verranno effettuate, ad oggi, nelle zone di cui alla *Planimetria* in allegato D3;
3. Le Parti convengono altresì che la disciplina contenuta nel presente atto si applicherà ad ogni successivo ampliamento di rete realizzato, collaudato e consegnato nel corso di vigenza del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto del disciplinare

1. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, VERITAS si obbliga ad eseguire, a fronte del corrispettivo di cui all'art. 6, tutte le attività gestionali e operative atte ad assicurare la corretta funzionalità del sistema antincendio e la sua perfetta efficienza.
2. Le attività svolte da VERITAS, descritte puntualmente nel "*Piano di manutenzione delle rete idrica antincendio e relativi impianti di pressurizzazione*" (da ora *Piano di Manutenzione*), di cui all'allegato D1, consistono:
 - nell'assicurare la continuità della fornitura delle risorse idriche necessarie, salvo comprovate cause di forza maggiore;
 - nella manutenzione ordinaria e programmata di tutte le apparecchiature tecnologiche ed idrauliche costituenti le centrali di pressurizzazione, con relativo telecontrollo, come descritte puntualmente nel suddetto "*Piano di manutenzione*", al fine di mantenere gli impianti in perfetto stato di funzionamento;
 - nella manutenzione ordinaria delle tubazioni costituenti le reti antincendio e nella manutenzione ordinaria e programmata dei relativi organi di intercettazione e protezione, compresa la ricerca e la riparazione dei guasti e la fornitura e la posa di tutti i materiali necessari;

- nella manutenzione ordinaria e programmata degli idranti, comprensiva dell'assistenza alle verifiche di funzionamento di cui al seguente punto 3, della fornitura e posa di tutte le parti di ricambio necessarie ad assicurare il loro perfetto funzionamento.
- 3. In considerazione del fatto che, ai sensi della vigente normativa in materia, il controllo periodico sullo stato di manutenzione degli impianti aventi attinenza con la prevenzione incendi rientra tra le competenze del Corpo dei Vigili del Fuoco, VERITAS si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, a prestare assistenza alle prove di funzionamento degli impianti di pressurizzazione effettuata ciclicamente dal Corpo dei Vigili del Fuoco, fermo restando che la responsabilità della verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature – idranti e centraline di pressurizzazione – e dell'accessibilità ai siti è del Corpo dei Vigili del Fuoco stesso.
- 4. Per gli interventi di manutenzione programmata di cui ai commi precedenti VERITAS fornirà settimanalmente ai tecnici del Comune di Venezia (Lavori Pubblici) il programma di intervento previsto. Detto programma potrà subire variazioni in funzione delle disponibilità di risorse di VERITAS e/o del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco. Dette variazioni saranno comunicate con la massima tempestività possibile.
- 5. Nelle ipotesi di guasti, VERITAS si impegna ad avvisare immediatamente il Corpo dei Vigili del Fuoco e il Comune di Venezia (Servizio Protezione Civile e Lavori Pubblici) e ad attivare l'intervento riparatore entro 2 (due) ore dalla segnalazione del guasto. In caso di guasto alle centraline di pressurizzazione, VERITAS si impegna a garantire l'apporto di risorse idriche al sistema, quanto meno alla pressione di rete di acquedotto civile, mentre nel caso di guasti alla rete acquedottistica antincendio, VERITAS non sarà responsabile del mancato regolare approvvigionamento di risorse idriche per le operazioni di spegnimento a tutti gli idranti e utenti posizionati a valle del guasto.

Art. 3 - Disciplina delle modalità di esecuzione degli interventi

1. VERITAS svolge le attività oggetto del presente atto secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in modo da assicurare la corretta funzionalità (pressurizzazione, tenuta degli organi idraulici, efficienza centraline) del sistema antincendio.

2. VERITAS si impegna a mantenere in corretta efficienza gli impianti e le apparecchiature per l'intera durata del disciplinare, garantendo quanto descritto puntualmente nell'allegato "*Piano di manutenzione*". In particolar modo, VERITAS garantisce di dar seguito con la massima tempestività alle eventuali segnalazioni in ordine all'efficienza di impianti e/o apparecchiature o a disservizi ad essi correlati, che le pervengano dai Vigili del Fuoco o dal Comune di Venezia, dandone in ogni caso riscontro al segnalante.
3. VERITAS si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti in materia e le disposizioni del presente disciplinare.
4. VERITAS si assume la responsabilità per danni a persone e cose, ad essa ascrivibili nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente disciplinare, sollevando il Comune da ogni responsabilità, in riferimento sia ai danni riguardanti i propri dipendenti e ai materiali di sua proprietà sia ai danni che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse di cui al presente disciplinare.
5. VERITAS stipula a tale scopo un'assicurazione per i danni di cui al comma precedente.
6. Tutta l'attività su descritta dovrà essere gestita nel totale rispetto delle norme vigenti, in particolare a quelle riferite alla prevenzione infortuni.

Art. 4 - Durata del disciplinare

Il presente disciplinare ha validità sino al 31/12/2038.

Art. 5 - Utilizzo della rete antincendio

1. La rete idrica antincendio di cui al presente atto è utilizzata prioritariamente dai Vigili del Fuoco per le proprie finalità istituzionali.
2. La rete idrica antincendio, garantite le finalità di cui al comma 1, può essere utilizzata anche da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, che intendano allacciare i propri impianti antincendio alla rete stessa, con la sola finalità della prevenzione incendi.
3. L'utilizzo da parte dei soggetti terzi potrà avvenire solo tramite apposita istanza dagli stessi presentata alla Commissione Tecnica costituita da funzionari del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia, di VERITAS e del Comune di Venezia –

Protezione Civile, che valuterà la fattibilità tecnica dell'allaccio richiesto, anche in riferimento all'utilizzo prioritario di cui al comma 1 e che, se del caso, emetterà l'apposito Nulla Osta, valido sei mesi, quale atto propedeutico all'avvio dell'iter tecnico-amministrativo necessario.

4. VERITAS è esonerata da responsabilità per ogni eventuale danno alla rete antincendio o a terzi derivante dall'utilizzo della stessa effettuato da parte di soggetti terzi.

Art. 6 - Corrispettivo del servizio di gestione e manutenzione

Le Parti convengono che il corrispettivo da corrispondere annualmente a VERITAS per le attività di gestione e manutenzione della rete idrica antincendio, come descritte all'art. 2 e nel *Piano della manutenzione* allegato, è composto dalle seguenti voci di costo annue:

1. COSTI FISSI DI SISTEMA

Sono riferiti ad una quota parte dei costi della sala operativa, della struttura della reperibilità, dell'organizzazione e della direzione, del telecontrollo e degli interventi, 24 ore al giorno per 365 giorni anno: **64.880,00 €/anno**

2. COSTI ANNUI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA

Sono calcolati in funzione dei sottostanti costi unitari e parametri:

- a) Esercizio e manutenzione delle reti antincendio e dei relativi organi di intercettazione: **4.185,00 €/km**
- b) Assistenza tecnica da parte del personale VERITAS ai test effettuati in sito dei VV.FF. per la verifica del funzionamento degli idranti sottesi da ogni singola centralina di pressurizzazione: **4.911,00 €/centralina**
- c) Esercizio e manutenzione delle centrali di pressurizzazione e relativo telecontrollo, costo annuo: **142,00 €/kW installato**
- d) Verifica e manutenzione degli idranti: **148,00 €/idrante**

3. Per il calcolo del corrispettivo dovuto per le attività di cui alla voce "*Esercizio e manutenzione delle reti antincendio*", di cui al punto 2. lettera a, le parti convengono che si debba considerare il chilometraggio relativo alle sole condotte installate con posa tradizionale, al netto quindi delle condotte posate con tecnologia teleguidata e/o di proprietà VERITAS.

4. Le parti convengono che il corrispettivo dovuto a VERITAS relativo alla voce “*Costi fissi di sistema*”, di cui al punto 1 sopra citato, sarà rivalutato annualmente, sulla base dei dati relativi allo sviluppo della rete antincendio e numero di utenti in servizio al 31/12 dell'anno precedente, secondo il criterio di determinazione del medesimo.
5. Al **31/12/2020** la consistenza della rete antincendio risulta essere come di seguito riportato:
- a) km 54,156 di condotte di rete complessiva, di cui:
- km 40,654 di condotte realizzate con posa tradizionale;
 - km 11,820 di condotte realizzate con tecnologia teleguidata (TOC);
 - km 1,682 di allacciamenti contabilmente di proprietà VERITAS, in analogia alla rete di acqua potabile;
- b) n. 7 impianti di pressurizzazione, per complessivi 758,9 kW di potenza installata;
- c) n. 803 colonnine idrante.
6. Il corrispettivo per l'anno 2021, **oneri fiscali e rivalutazione Istat Foi esclusi**, calcolato sulle quote di cui ai commi 2 e 3 precedenti, sarà quindi come da tabella sotto:

Parametri	Quantità	Costo/anno €	Totale €
Km rete	40,654	4.185,00	170.137,00
Impianti pressurizzazione	7	4.911,00	34.377,00
Potenza installata kW	758,9	142,00	107.763,80
Colonnine idranti	803	148,00	118.844,00
Costi fissi di sistema			64.880,00
CORRISPETTIVO ANNO 2021			496.001,80

Il corrispettivo per le attività oggetto del presente disciplinare, come sopra determinato, comprende anche il costo della fornitura delle risorse idriche utilizzate ed è soggetto a eventuali aggiornamenti nel caso di ampliamento della rete idrica antincendio o comunque a fronte della variazione del numero dei parametri nel corso dell'anno.

Il corrispettivo suddetto sarà inoltre soggetto all'aggiornamento annuale dell'indice Istat Foi.

Art. 7 - Riduzione del corrispettivo in funzione delle utenze terze

Poiché la rete idrica antincendio può essere utilizzata da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, ai sensi di quanto previsto all'art. 5, il corrispettivo stabilito al precedente art. 6 verrà ridotto di un importo complessivo risultante dalla somma delle quote relative alla voce "costi fissi di sistema" dei canoni di tutti gli utenti terzi allacciati, incluse le utenze comunali dotate di regolare contratto, come stabilita dal relativo prezzario, di cui all'allegato D2 "Analisi dei costi di gestione degli allacciamenti antincendio", e con decorrenza dal primo gennaio di ciascun anno sulla base del numero degli utenti in servizio al 31/12 dell'anno precedente a quello di invio del preventivo di cui al successivo articolo 9.

La riduzione del corrispettivo maturata nell'anno 2019, pari a **€ 50.322,76 per n. 120 utenti**, verrà applicata in occasione del primo pagamento relativo alle attività previste per l'annualità 2021, e così nella annualità successiva.

Art. 8 - Uso della rete da parte di terzi: tariffe di allaccio e del canone annuo di servizio

L'utilizzo della rete antincendio da parte di soggetti terzi, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, prevede a carico dell'utente e a favore di VERITAS un costo forfettizzato per i lavori necessari all'allaccio alle condotte della rete idrica antincendio, per gli apparati elettronici e di telecomunicazione indispensabili per il monitoraggio e un canone annuo per il servizio erogato, di cui al citato allegato D2 al presente disciplinare, come da tabella sottostante:

Diametro condotta allaccio	Tariffa allacciamento		Tariffa canone annuo servizio erogato
	Costo parte idraulica (condotta lunghezza max 5 mt. lineari)*	Costo apparati Telecontrollo	
DN 63	4372,16 €	6.045,00 €	1.621,75 €
DN 75	4556,91 €	6.075,00 €	1.930,66 €
DN 90	5082,64 €	6.110,00 €	2.316,79 €

* ogni metro lineare aggiuntivo necessario = € 206,74

Le tariffe suddette saranno soggette all'aggiornamento annuale dell'indice Istat Foi, da parte di VERITAS;

Art. 9 - Modalità di pagamento

Il Comune di Venezia provvede al pagamento del corrispettivo di cui all'art. 6, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura semestrale posticipata.

VERITAS provvede entro il mese di novembre di ciascun anno a presentare al Comune di Venezia il preventivo della spesa per l'anno successivo in ordine alle attività di cui al presente disciplinare.

Art. 10 - Lavori aggiuntivi

La prestazione di lavori aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare, ossia quanto non citato nell'allegato D1 Piano di Manutenzione, di entità inferiore a 150.000 euro, potranno essere svolti da VERITAS previa adozione, da parte del Comune, di apposita determinazione di impegno di spesa.

Per quanto attiene ai lavori relativi all'ampliamento della rete antincendio o comunque per lavori di importo superiore a 150.000 euro, secondo i programmi concordati tra VERITAS e Comune, detta attività sarà svolta da VERITAS nel rispetto delle previsioni dell'art. 6 della DCC n. 105 del 14-15 luglio 2003 "*Disciplina delle modalità di esecuzione dei lavori strumentali al servizio e regolazione rapporti economico finanziari*" così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29 luglio 2016.

Art. 11 - Controlli e verifiche

Il Comune di Venezia, sulla base della Programmazione settimanale, di cui all'art. 2 comma 4 sopra, delle attività di controllo e manutentive come sopra descritte, si riserva la facoltà di procedere, tramite i propri Uffici, a controlli e verifiche sul livello di servizio reso, sulla corretta applicazione del contratto nonché sull'osservanza delle disposizioni stabilite dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione delle attività descritte agli articoli 2 e 3 del presente disciplinare.

Il Comune di Venezia notifica a VERITAS eventuali contestazioni in ordine alle fattispecie di cui al punto 1. Quale riscontro, VERITAS invia al Comune di Venezia le eventuali osservazioni del caso entro i quindici giorni successivi alla notifica.

Art. 12 - Penali

VERITAS, come indicato nel *Piano di Manutenzione* in allegato D1, provvederà alla verifica ed alla manutenzione di tutti gli idranti almeno una volta all'anno. La programmazione indicata è la seguente:

- almeno una quota di idranti pari al 40% del totale verificati e manutentati entro il 30 giugno;
- almeno una quota di idranti pari al 25% del totale verificati e manutentati dal 1° luglio al 30 settembre;
- la restante quota parte di idranti verificati e manutentati dal 1° ottobre al 20 dicembre.

Il numero di idranti risultante dalle percentuali di cui sopra si intende arrotondato per difetto. Qualora gli idranti non vengano verificati e manutentati secondo la programmazione sopra indicata verrà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni idrante in difetto rispetto all'ammontare previsto.

In caso di guasti, per ogni evento in cui VERITAS non rispetti i tempi di attivazione dell'intervento riparatore previsti dall'art. 2, comma 5 verrà applicata la penale di € 400,00 (euro quattrocento/00) ad evento.

Art. 13 - Codice Etico

VERITAS, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico adottato dalla società, che recepisce, sempre per quanto compatibili con la natura giuridica della società e l'attività svolta dall'Azienda, gli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 16/04/2013, n. 62.

Art. 14 - Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla registrazione del presente disciplinare, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono a carico di VERITAS.

Art. 15 - Recesso anticipato

Fatte salve le fattispecie previste dal contratto di servizio in essere e dalla normativa vigente, nel caso in cui il procedimento di iscrizione all'elenco ANAC di VERITAS non dovesse concludersi positivamente, è consentito al Comune di Venezia di valutare se

esercitare la facoltà di recesso anticipato, notificandolo a VERITAS con congruo anticipo, fermo ed impregiudicato ogni diritto ed azione di VERITAS a tutela dei propri diritti.

Art. 16 – Rapporti con i terzi appaltatori e/o fornitori

E' vietato cedere a terzi il presente disciplinare.

Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra VERITAS ed eventuali appaltatori e/o fornitori.

E' onere di VERITAS prevedere occorrendo nei contratti con i terzi fornitori e/o appaltatori una clausola disciplinante l'esonero espresso del Comune di Venezia da ogni responsabilità, diretta e indiretta.

Art. 17 – Inadempimento e revoca dell'affidamento del servizio

Il Comune può sostituirsi a VERITAS, con rivalsa per le spese sostenute, in caso di suo accertato e comprovato inadempimento o di interruzione o sospensione del servizio per sua colpa, e per l'esecuzione degli interventi necessari a garantire il regolare svolgimento delle attività affidate.

VERITAS inoltre, nel caso di suo accertato e comprovato inadempimento contrattuale, manleva e tiene indenne il Comune di Venezia nei confronti di eventuali richieste risarcitorie formulate da parte di terzi.

Il Comune può revocare, con specifica deliberazione di Consiglio comunale, l'affidamento del presente servizio:

1. in caso di grave, accertata, comprovata e continuata inadempienza da parte di VERITAS alle obbligazioni di cui al presente disciplinare;
2. qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, fatto salvo il riconoscimento da parte del Comune a VERITAS delle quote di corrispettivo eventualmente maturate, e l'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di revoca del servizio decadrà conseguentemente il presente disciplinare tecnico e le parti definiranno gli interventi necessari alla effettiva operatività vista la particolarità del servizio.

VERITAS si obbliga a non conferire attività lavorativa o professionale a dipendenti pubblici che abbiano cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Venezia da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima e nei confronti di VERITAS ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.

Art. 18 – Costi sulla Sicurezza

Il servizio non presenta rischi di interferenza con le attività svolte dal personale comunale, per tale motivo non viene redatto il D.U.V.R.I e, di conseguenza, non esistono oneri specifici per la relativa sicurezza.

Art. 19 – Registrazione del disciplinare

L'imposta di bollo viene assolta da VERITAS in forma virtuale

Il presente disciplinare verrà registrato soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

Art. 20 – Rispetto e trattamento dati – Privacy

Il Comune di Venezia, nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza, garantisce, in qualità di Titolare del trattamento, che il trattamento dei dati personali relativo allo svolgimento del servizio oggetto del presente disciplinare avvenga in ottemperanza alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018.

VERITAS, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali nominata con atto di nomina ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679, si impegna a trattare i dati personali raccolti e comunicati dal Comune di Venezia, titolare del trattamento per il perseguimento delle finalità oggetto del presente disciplinare, nel rispetto della normativa vigente.

A tale scopo VERITAS osserva le istruzioni ed adotta le misure tecniche ed organizzative indicate nell'apposito atto di nomina a responsabile del trattamento che sarà successivamente predisposto e controfirmato dai rappresentanti delle parti referenti per l'esecuzione della nomina.

VERITAS si obbliga inoltre a:

- a) garantire la riservatezza - anche tra i propri autorizzati al trattamento delle informazioni e/o notizie di cui venga a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui al presente disciplinare;
- b) non diffondere e/o comunicare fuori dai casi previsti da specifiche norme di legge, anche successivamente alla scadenza del presente disciplinare, le informazioni e/o notizie di cui venga a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui al presente disciplinare;

c) impedire che terzi non autorizzati estraggano copie o note, eseguano elaborazioni o trattamenti di qualsiasi genere sulle informazioni e/o sui documenti di cui VERITAS venga a conoscenza o in possesso in ragione del presente disciplinare.

Art. 21 – Prevenzione della corruzione

Il Dirigente del Comune di Venezia, autorizzato a sottoscrivere il presente disciplinare, dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del DPR 16.04.2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" nonché di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 16 del succitato D.P.R. in merito alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri del Codice di comportamento.

Il Direttore del Servizio Integrato di VERITAS dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale indicate nelle disposizioni di cui all'art. 6 comma 2 e di cui all'art. 7 del DPR 16.04.2013 n. 62, fermo restando che esse non sono applicabili a VERITAS ed ai suoi dipendenti.

Le parti si danno atto e riconoscono reciprocamente che VERITAS è società *in house providing* la quale ha adottato un sistema di prevenzione e gestione del rischio ed in particolare di prevenzione del rischio corruttivo, che include tra l'altro il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001, il Codice Etico integrativo di detto Modello, il Codice Disciplinare, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la Politica per la Prevenzione della Corruzione nonché un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione UNI ISO 37001:2016, ed ha acquisito la certificazione ai sensi della norma UNI ISO 37001:2016.

Le parti si obbligano al rispetto del "Protocollo di legalità" sottoscritto il 7.09.2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto e rinnovato il 17.09.2019.

Art. 22 - Comunicazioni

Le parti comunicheranno reciprocamente, con atto apposito, i recapiti cui inviare tutte le comunicazioni previste dal presente disciplinare.

Art. 23 - Controversie

La definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rimanda all'applicazione del Contratto di Servizio.

Letto, confermato e sottoscritto

VERITAS
Direzione Servizio
Idrico Integrato

Il Direttore
Ing. Umberto Benedetti

COMUNE DI VENEZIA
Area Polizia Locale
e Sicurezza del Territorio

Il Direttore
Dr. Marco Agostini

Elenco allegati:

Allegato D1: Piano di manutenzione della rete idrica antincendio e dei relativi impianti di pressurizzazione;

Allegato D2: Analisi dei costi di gestione degli allacciamenti antincendio

Allegato D3: Planimetria della consistenza della rete idrica antincendio al 2020.